COMUNICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SOSPESE AI SENSI DEI DPCM 11 E 22 MARZO 2020

Il Settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro, in relazione al DPCM dello scorso 11 marzo, che all'art. 1, comma 2) prescrive la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (inclusi bar, pub, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), conferma - come specificato nelle F.A.Q. pubblicate sul sito del Governo - che resta consentita in relazione all'emergenza sanitaria in corso, per tali esercizi e per tutti quelli che svolgono attività di commercializzazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, la possibilità di offrire il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti e delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Pertanto gli esercizi rientranti nell'art. 1, comma 2) del DPCM 11/3/2020 che intendano proseguire la loro attività usufruendo di tale opportunità sono tenuti ad inoltrare, tramite il portale CalabriaSuap, la notifica ai fini della registrazione sanitaria - mod.B4.01, ove non già presentata.
Clicca qui per scaricare il modello.

Si rappresenta, altresì, che, sempre sul sito del Governo è presente la FAQ per la quale i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. In tali casi non è necessario presentare la notifica sanitaria.

*Le restrizioni di cui al DPCM 11 marzo sono state confermate dal D.P.C.M. del 22/3/2020 e prorogate fino al **13 aprile 2020** dal DPCM 1 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 02/04/2020.*
Si rammenta che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra e successivi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Nel caso di apertura di un esercizio commerciale sospeso si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Sono tenuti ad attenersi a tali indicazioni tutti gli esercizi interessati, compresi quelli che hanno già attivato il servizio di consegna a domicilio.
Il presente avviso costituisce riscontro alle richieste e/o segnalazioni pervenute con qualsiasi modalità a questo Settore.

Naturalmente le attività sospese per Decreto o che, pur potendo restare aperte, hanno chiuso autonomamente e temporaneamente a causa dell'emergenza Covid 19 non sono tenute a darne comunicazione al comune, ma è sufficiente che affiggano una comunicazione visibile al pubblico all'ingresso dell'esercizio.

Il personale dello sportello Suap è disponibile per informazioni e chiarimenti al numero 0961-881855 e al seguente indirizzo PEC: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it